

Assicurazione responsabilità civile professionale

per Amministratori di patrimoni/Consulenti finanziari

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

Categoria professionale O. Amministratore di patrimonio/ Consulente finanziario

Assicurata è l'attività di amministratore e gestore di patrimoni risp. consulente finanziario. L'art. 7.11 delle CGA è da ritenersi abrogato.

20.O.1

La copertura assicurativa si estende anche all'esecuzione di trasferimenti di denaro senza contanti, effettuati quali obblighi complementari nel contesto di un singolo mandato.

20.O.2

Essa comprende anche l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA);
- curatore.

20.O.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.O.4

Le pretese in relazione a:

- danni dovuti a oscillazioni di valore, perdite sul corso e/o rendimenti insufficienti;
- promesse di garanzia per quanto concerne il successo dell'attività di consulenza in investimenti e/o di gestione patrimoniale;
- errore o equivoco in relazione alla serietà e professionalità di terzi ai quali sono stati affidati gli averi dei clienti;
- divergere a più riprese dal mandato del cliente;
- violazione grave o intenzionale di accordi stipulati nell'ambito del contratto di portafoglio o del contratto di consulenza in investimenti e/o di gestione patrimoniale;
- la distribuzione di quote di fondi d'investimento;
- l'istituzione, la gestione e l'amministrazione di investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dal fatto che tali pretese derivino dalla responsabilità civile di organi direttivi o dal diritto di mandato.

Obblighi

20.O.5

La gestione patrimoniale risp. la consulenza in investimenti deve avvenire sulla base di un accordo scritto.

20.O.6

Le persone assicurate sono tenute al rispetto delle regole deontologiche delle rispettive associazioni professionali (in Svizzera l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni, ASG, nel Principato del Liechtenstein Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein, VuVL, (Associazione dei gestori indipendenti di patrimoni del Liechtenstein).

20.O.7

In caso di sinistro, il contraente è tenuto a fornire la prova del mandato concreto del cliente nonché della transazione errata.